

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PERSONALE DIRIGENTE Triennio 2021-2023

In data 10 ottobre 2022, in collegamento da remoto e presso la sede di Prato, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte datoriale e la delegazione di parte sindacale per l'approvazione del Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2021-2023, predisposto ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 17/12/2020 relativo al personale dirigenziale dell'Area "Funzioni Locali".

Per la delegazione trattante di parte datoriale:
Catia Baroncelli (Segretario Generale) - Presidente

Per la delegazione trattante di parte sindacale:
FP CGIL – Alessio Bettini

CISL FP – Andrea Bini

CISL FP – Giovanni Toccafondi

FEDIR Sanità – Paola Maria Menni (in collegamento da remoto)

DIREL – Giampiero Vangi

Sommario

Premessa

Art. 1 Ambito di applicazione e durata (art. 8 CCNL 17/12/2020)

Art. 2 Sistema delle relazioni sindacali

Art. 3 Definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'Art. 57 del CCNL - Art. 45, comma 1, lett. a) CCNL 17/12/2020

Art. 4 Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato - Art. 45, comma 1, lett. b) CCNL 17/12/2020

Art. 5 Definizione della percentuale di cui all'art. 58, comma 2, in ragione dell'impegno richiesto, ai fini dell'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 58, nonché della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Art. 45, comma 1, lett. c) CCNL 17/12/2020

Art. 6 Criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32 - Art. 45, comma 1, lett. d) CCNL 17/12/2020

Art. 7 Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, di cui all'art. 60 del CCNL, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato - Art. 45, comma 1, lett. e) CCNL 17/12/2020

Art. 8 Posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero ai sensi della legge 146/1990 - Art. 45, comma 1, lett. f) CCNL 17.12.2020

Art. 9 Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 del CCNL 17/12/2020 (art. 45, comma 1, lett. g) CCNL 17.12.2020)

Art. 10 Criteri per l'attribuzione di compensi professionali degli avvocati (art. 45, comma 1, lett. h) CCNL 17.12.2020)

Art. 11 Trattamento economico del dirigente in distacco sindacale - art. 45, comma 1, lett. i) CCNL 17.12.2020

Art. 12 Interpretazione autentica

Premessa

In data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area Funzioni locali per il triennio 2016-2018 che, tra le altre cose, ha ridisegnato i modelli relazionali in cui si articolano le relazioni sindacali individuando per ciascuno di essi le specifiche materie che ne sono oggetto.

Le materie che sono ora demandate alla contrattazione collettiva integrativa sono tutte quelle elencate nell'art. 45 del nuovo CCNL e disciplinate nel presente accordo.

Tutte le materie, invece, elencate all'art. 44 del nuovo CCNL per le quali è previsto il confronto saranno oggetto di tale modello di relazione sindacale man mano che vi sarà l'esigenza di disciplinare la singola materia, per intervenuti mutamenti organizzativi o novità normative, in modo difforme dall'attuale disciplina.

Con delibera n. 037/2021 del 31/03/2021, la Giunta camerale ha provveduto a definire la nuova macro-organizzazione della neocostituita Camera di Commercio di Pistoia-Prato, prevedendo quattro Aree dirigenziali, oltre a quella afferente al Segretario Generale.

Con riferimento alla suddetta struttura organizzativa, la presente intesa è volta a definire le materie demandate, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), alla contrattazione integrativa a livello di Ente, nei limiti e vincoli dal medesimo definiti e nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative della dirigenza e delle rappresentanze sindacali.

In particolare, le parti condividono espressamente i seguenti principi e criteri generali ai quali, il presente contratto si ispira:

- attivazione della contrattazione in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto e nel rispetto delle relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti;
- rispetto dei vincoli di bilancio, risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, e degli strumenti di contenimento della spesa previsti dalla normativa;
- rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ed in materia di merito e premi;
- perseguimento del miglioramento dei livelli di efficienza e produttività dei servizi camerali erogati e delle funzioni camerali nel loro complesso;
- valorizzazione dell'impegno e della prestazione della dirigenza, mediante il rafforzamento del contributo dirigenziale al risultato complessivo della Camera.

Art. 1 Ambito di applicazione e durata (art. 8 CCNL 17/12/2020)

1. Il presente contratto integrativo, redatto ai sensi dell'art. 7 del CCNL 17/12/2000, si applica a tutto il personale in servizio presso la Camera di Commercio di Pistoia-Prato con qualifica dirigenziale (compreso il dirigente con incarico di Segretario Generale) e con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato.

2. Il presente contratto concerne il periodo temporale 01.01.2021 – 31.12.2023.

3. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla sua sottoscrizione definitiva, salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che detti norme incompatibili e fatto salvo che:

- a) per gli istituti in esso contemplati di cui sopravvenute norme di legge ne impongano la revisione;
- b) per la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

4. Il presente contratto per le materie dallo stesso regolate sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi e/o informative precedenti, i quali sono conseguentemente disapplicati.

Art. 2 Sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali si basa sui principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti e mira a prevenire i conflitti interni.

In particolare, l'obiettivo è quello di operare nell'interesse dei lavoratori, migliorando la presa di decisioni sostenendo la crescita professionale e l'aggiornamento, nonché i processi di innovazione

organizzativa e di miglioramento della performance generale dell'ente in un'ottica di efficientamento dei servizi pubblici erogati anche in termini di gradimento degli utenti fruitori.

Art. 3 Definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'Art. 57 del CCNL - Art. 45, comma 1, lett. a) CCNL 17/12/2020

1. La retribuzione di posizione è valutata con attribuzione di un punteggio, espresso in centesimi, sulla base di una specifica metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali adottata dalla Giunta camerale. Tale metodologia, condivisa con l'OIV, tiene conto della collocazione nella struttura della posizione, della sua complessità organizzativa e delle responsabilità interne ed esterne alla medesima connesse. In relazione alla suddetta pesatura, la Giunta determina il valore economico di ciascuna posizione dirigenziale.

2. Qualora vengano apportate modifiche organizzative che incidono solo su alcune posizioni dirigenziali con riferimento alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa e alle responsabilità gestionali interne ed esterne, senza modificare l'assetto strutturale complessivo, la Giunta – nell'ambito dei propri poteri e con i vincoli normativi, delle risorse del Fondo e di bilancio – procede alla pesatura della retribuzione di posizione esclusivamente con riferimento alle posizioni dirigenziali interessate in modo diretto dai cambiamenti organizzativi.

3. Il Fondo di cui all'art. 57 del CCNL del 17/12/2020 è destinato annualmente per una quota complessiva di almeno il 30% alle retribuzioni di risultato dei dirigenti, da erogare previa valutazione positiva della performance organizzativa e individuale dei dirigenti sulla base di quanto disposto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore.

4. Ai sensi dell'art. 57 comma 3 (secondo paragrafo), le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, vanno ad incrementare per il medesimo anno le somme utilizzabili per la corresponsione della retribuzione di risultato.

5. Ai sensi dell'art. 57 comma 3 (terzo paragrafo), gli importi residui del Fondo non integralmente destinato incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.

6. La quota destinata al finanziamento della retribuzione di risultato può subire variazioni annuali per consentire, ove ne ricorrano i presupposti, l'attuazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 9 del presente Contratto.

Art. 4 Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato - Art. 45, comma 1, lett. b) CCNL 17/12/2020

1. La determinazione della retribuzione di risultato è correlata alle risultanze del Sistema di misurazione e valutazione del personale con qualifica dirigenziale e la sua quantificazione è direttamente proporzionale alla valutazione assegnata per l'anno di riferimento, ponderata con il valore della retribuzione di posizione in godimento, nei limiti delle risorse disponibili anno per anno.

2. L'attribuzione della retribuzione di risultato avviene annualmente e in conformità alle risultanze del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale (che consegua un giudizio positivo) condotto secondo la metodologia stabilita dal Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dall'Ente.

3. Le parti danno atto di non dover procedere secondo quanto disposto all'art. 30, commi 2, 3 e 4, del CCNL 17/12/2020 in quanto il numero dei dirigenti in servizio non è superiore a 5.

4. Gli obiettivi comuni del sistema camerale, ove stabiliti, confluiscono negli obiettivi di performance dell'ente e sono misurati con la vigente metodologia di valutazione.

Art. 5 Definizione della percentuale di cui all'art. 58, comma 2, in ragione dell'impegno richiesto, ai fini dell'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 58, nonché della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di

affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Art. 45, comma 1, lett. c) CCNL 17/12/2020

1. Gli incarichi ad interim, formalmente conferiti a dirigenti diversi dal Segretario Generale, a seguito di temporanea vacanza o assenza prolungata a qualsiasi titolo di posti dirigenziali a tempo indeterminato o determinato, possono essere retribuiti tramite un incremento della retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione.

2. Il compenso di cui al comma precedente è pari:

- al 30% della retribuzione di posizione annua prevista per il posto temporaneamente vacante, rapportato all'effettiva durata dell'incarico, qualora l'interim si riferisca all'incarico di "facente funzioni" del Segretario Generale affidato temporaneamente a un dirigente;

- al 20% della retribuzione di posizione annua prevista per il posto temporaneamente vacante, rapportato all'effettiva durata dell'incarico, qualora l'interim si riferisca alla copertura di altra posizione dirigenziale (diversa dalla posizione dirigenziale di vertice).

3. La titolarità di un incarico organizzativamente superiore non può in nessun caso comportare il riconoscimento della maggiorazione economica, di cui al presente articolo, relativamente alla vacanza - e quindi dell'automatica assunzione della responsabilità gestionale - di un incarico organizzativamente inferiore.

4. Al dirigente con incarico di "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" che risulti aggiuntivo rispetto alle competenze e responsabilità definite per la posizione ed il ruolo, è riconosciuta una maggiorazione della retribuzione di risultato pari al 7% della retribuzione di posizione in godimento.

5. Il compenso relativo agli incarichi ad interim e quello relativo all'incarico di RPCT sono finanziati direttamente sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, e liquidati con cadenza annuale a valere sul fondo dell'anno di riferimento.

Art. 6 Criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32 - Art. 45, comma 1, lett. d) CCNL 17/12/2020

1. Il welfare integrativo è lo strumento con il quale l'Ente mira al miglioramento del benessere organizzativo incentivando il dipendente con il riconoscimento di benefits e agevolazioni che possono riguardare anche il corrispondente nucleo familiare.

2. Le parti convengono di individuare quale tipologia di beneficio a titolo di welfare integrativo almeno le iniziative di sostegno al reddito della famiglia e i contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale. Per l'erogazione di benefici relativi al welfare integrativo, le parti convengono anche sull'adesione ad una piattaforma informatica.

3. La Camera di commercio di Pistoia-Prato, non sussistendo disponibilità finanziarie già previste per le medesime finalità da norme precedenti, ritiene di utilizzare parte delle risorse destinate al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato nel limite del **0,5% annuo**.

4. Le eventuali risorse non utilizzate vanno a incrementare per il medesimo anno le somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.

Art. 7 Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, di cui all'art. 60 del CCNL, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato - Art. 45, comma 1, lett. e) CCNL 17/12/2020

1. Le modalità e i criteri relativi all'erogazione di compensi o incentivi, le cui norme istitutive ne prevedano l'assegnazione anche al personale di qualifica dirigenziale, vanno definiti in norme regolamentari o comunque organizzative dell'ente, nel rispetto delle relazioni sindacali se e in quanto previste.

2. Nel caso in cui il Fondo di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 sia integrato, ai sensi del comma 2 lettera d) del medesimo articolo, da somme derivanti dal principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all'art 60 stesso Contratto:

- una quota del 40% è riservata al dirigente che ha reso la prestazione, a titolo di incremento della retribuzione di risultato.

- la quota residuale pari al 60% può essere correlata, previa individuazione specifica nell'ambito del Piano della performance, ad uno o più obiettivi trasversali a tutti i dirigenti, riferiti agli effetti dell'azione dell'ente nel suo complesso. Qualora nel Piano della performance non siano individuati obiettivi con tali caratteristiche, la quota residuale incrementa in parti uguali la retribuzione di risultato a beneficio degli altri dirigenti.

3. I compensi connessi all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 del CCNL del 17/12/2020, confluiscono nel Fondo per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'art. 57 e ai sensi del comma 2 lettera d), detratti gli oneri a carico dell'Ente ivi compresi gli oneri riflessi.

Art. 8 Posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero ai sensi della legge 146/1990 - Art. 45, comma 1, lett. f) CCNL 17.12.2020

1. Nell'ambito dei servizi pubblici da considerarsi essenziali ai sensi della legge 146/1990, in caso di sciopero è garantita esclusivamente la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

2. L'esercizio del diritto di sciopero, dei servizi pubblici essenziali e la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati è regolato dalle norme in materia e in particolare dalla L. n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono esonerati dallo sciopero ai sensi della legge 146/1990 e secondo quanto previsto dal CCNL del 10.04.1996 a garanzia dei servizi pubblici essenziali, oltre al Segretario Generale, il Vice Segretario Generale Vicario responsabile della sede distaccata.

Art. 9 Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 del CCNL 17/12/2020 (art. 45, comma 1, lett. g) CCNL 17.12.2020)

1. Al dirigente che sia destinatario di un nuovo incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella in godimento, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca del precedente incarico, va riconosciuto un differenziale di retribuzione che gli garantisca un valore complessivo della retribuzione di posizione relativa al nuovo incarico pari al 100% di quella connessa al precedente incarico. Tale importo è riconosciuto fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Oltre tale data e nei due anni successivi, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di un terzo il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.

2. La quota di differenziale di posizione assegnata ai sensi del presente articolo trova finanziamento nel Fondo di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020, con prioritaria copertura tramite (tenuto conto della temporaneità della situazione in tal modo venutasi a determinare):

- a) le somme rese disponibili a seguito dei processi di riorganizzazione;
- b) le somme destinate a retribuzione di posizione non utilizzate a fine anno;
- c) le risorse eventualmente non utilizzate in anni precedenti;
- d) qualora le somme di cui alle lett. a), b) e c) non risultino sufficienti, tramite riduzione delle somme complessivamente destinate a retribuzione di risultato, fermo restando il rispetto del limite minimo di cui all'art. 57, comma 3, del CCNL del 17.12.2020.

3. La presente disciplina si applica solo per i dirigenti in possesso di un incarico pluriennale coinvolti in mutamenti organizzativi che comportino una riduzione della retribuzione di posizione e solo fino alla data di scadenza dell'incarico ricoperto al momento della variazione organizzativa e riduzione retributiva; non si applica pertanto nel caso di affidamento ai dirigenti di nuovi incarichi da parte del Segretario generale.

Parimenti, la disciplina di cui al presente articolo, ancorché in presenza di processi di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 31 del CCNL 17.12.2020, non trova applicazione nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa, nonché nel caso in cui l'incarico di minor peso economico sia affidato in seguito alla partecipazione del relativo dirigente ad uno specifico avviso di selezione.

Art. 10 Criteri per l'attribuzione di compensi professionali degli avvocati (art. 45, comma 1, lett. h) CCNL 17.12.2020)

1. Non sussistendo la fattispecie, le parti concordano di non disciplinare tale criterio per il triennio 2021-2023.

Art. 11 Trattamento economico del dirigente in distacco sindacale - art. 45, comma 1, lett. i) CCNL 17.12.2020

1. L'elemento di garanzia della retribuzione di cui all'art. 61, comma 1, lett. b), del CCNL del 17.12.2020 è quantificato nel 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede il distacco e corrisposte a carico del fondo di cui all'art. 57 del medesimo contratto, al netto di compensi per incarichi ad interim e di quelli previsti da specifiche disposizioni di legge.

2. La quota di cui al comma precedente erogata con carattere di fissità e periodicità mensile è definita nell'85% di detto elemento di garanzia.

Art. 12 Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo integrativo si applica la disciplina prevista dall'art. 3, comma 6, del CCNL del 17.12.2020 e dall'art. 49 del d.lgs. 165/2001.

2. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo.

3. Gli accordi di interpretazione autentica hanno effetto sulle controversie individuali aventi a oggetto le materie da essi regolate.

Per la delegazione trattante di parte datoriale:
Catia Baroncelli (Segretario Generale) - Presidente

Per la delegazione trattante di parte sindacale:

FP CGIL – Alessio Bettini

CISL FP – Andrea Bini

CISL FP – Giovanni Toccafondi

FEDIR Sanità – Paola Maria Menni (in collegamento da remoto)

DIREL – Giampiero Vangi

